DECRETO DIRIGENZIALE N. 95 del 3 ottobre 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMA-CEUTICO - Comune di Guardia Lombardi - Pianta organica delle farmacie (revisione 2004) - Richiesta istituzione 2[^] sede in applicazione dell'art. 2 della Legge nr. 362/1991 - Diniego.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

visto in particolare il punto h della succitata deliberazione che prevede la facoltà per i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell'attività ad essi attribuita:

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria nr. 94/SAN/SAS dell'8.7.2005, concernente la delega di compiti al Dirigente del Settore Farmaceutico;

CONSIDERATO che l'Amministrazione del Comune di GUARDIA LOMBARDI ha avanzato richiesta di istituzione di una 2[^] sede farmaceutica, in applicazione dell'art. 2 della L. nr. 362/1991, avanzata con la deliberazione di G.C. nr. 19 dell'8.2.2007;

VISTI gli atti attraverso i quali si è sviluppato il procedimento ed in particolare la deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. AV/1 nr. 288 del 3.8.2007 e la nota dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Avellino nr. 344 del 22.8.2007;

CONSIDERATO che dalle manifestazioni di giudizio, espresse da A.S.L. e Ordine attraverso i sopra indicati atti, emerge un parere contrario alla istituzione di una 2[^] sede farmaceutica per motivazioni riferite alla non esistenza delle "particolari condizioni topografiche e di viabilità" indicate dall'art. 2 della L. nr. 362/1991;

CONSIDERATO che all'esito della conclusiva valutazione, in ordine alla rappresentata situazione ambientale, topografica e di viabilità, non sussistono le eccezionali condizioni che possano legittimare la situazione del derogatorio criterio della distanza, ai fini della istituzione di una 2[^] sede farmaceutica;

RITENUTO che debba essere confermata la vigente pianta organica;

VISTA la normativa di settore, con particolare riguardo alla L. nr. 362/1991, nonché la normativa di cui alla L. nr. 241/1990, che regola e disciplina il procedimento amministrativo;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

 confermare la vigente pianta organica del Comune di GUARDIA LOMBARDI così come pubblicata nel B.U.R.C. nr. 22 del 3.5.2004.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione

ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. AV/1, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Avellino e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Avellino, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

Dr.ssa Margherita DE FLORIO